

Cgt Milano accoglie il ricorso del contribuente avverso una cartella Irpef

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Credito d'imposta estero

Sì al riconoscimento al dipendente distaccato

DI EMILIO DE SANTIS

Dipendente distaccato all'estero e accordi "policy di tax equalization", ok al credito d'imposta estero. L'accordo tra il datore di lavoro e il dipendente finalizzato a evitare che quest'ultimo subisca svantaggi fiscali dal suo distacco all'estero, non impedisce il riconoscimento del credito per le imposte liquidate all'estero dalla società irlandese affiliata della banca italiana di cui il contribuente, con residenza fiscale in Italia, è dipendente. Lo afferma la sentenza n. 3741/2025 della cgt di Milano, nell'accogliere il ricorso del contribuente avverso una cartella per irpef 2020 notificatagli a febbraio 2025. Il contenzioso si era formato a seguito dell'inserimento di un credito per le imposte versate in Irlanda negli anni 2019 e 2020 nel modello redditi 2021 presentato dal contribuente, dipendente di una banca italiana ma distaccato presso la sua consociata irlandese.

L'Agenzia delle Entrate, a maggio del 2024, ha emesso comunicazione di irregolarità della dichiarazione prodotta, rettificandone il credito per le imposte estere in quanto, secondo l'Ufficio, il contribuente non avrebbe fornito la prova della doppia imposizione e neanche "l'evidenza documentale della circostanza che il contribuente sia rimasto inciso dall'imposizione estera". Secondo quanto sostenuto dal contribuente, invece, tale accordo tra datore di lavoro e dipendente, orientato a mantenere invariata la retribuzione netta di quest'ultimo durante il periodo di trasferimento, è realizzato mediante l'applicazione di una ritenuta figurativa (c.d. Hipotax) da destinarsi al pagamento all'estero delle imposte per lavoro dipendente e pratica

irrilevante dal punto di vista fiscale, in quanto pur sempre le imposte in Italia sono dovute solo dal lavoratore, trasferendosi sul datore di lavoro l'obbligo di assolvere quelle dovute nell'altro paese.

La tesi dell'ufficio, in particolare, si attestava sulla considerazione che non appariva chiaro quale fosse il reddito estero sul quale erano state operate le trattenute dalla società irlandese, che egli non era stato inciso dalla tassazione estera e che non vi era alcun documento probatorio che dimostrasse la restituzione degli importi per le imposte estere versate da altro soggetto. Ma i primi giudici di Milano non sono affatto d'accordo con quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate, osservando che, nell'ambito di tale accordo, le trattenute per Hipotax fanno parte della retribuzione erogata al dipendente. E puntualmente si rifanno a una recente pronuncia della cgt Lombardia (sentenza n. 1387/2024), per la quale: "...non può ritenersi, come fa l'Agenzia delle entrate, che da tale schema sorga una sorta di traslazione delle imposte estere dal dipendente al datore di lavoro. Ad essere inciso della fiscalità estera resta sempre il dipendente, che ne sostiene l'onere attraverso parte della retribuzione percepita. "E ancora:" La modalità con cui è avvenuto il pagamento, ovvero il fatto che sia stato effettuato dal datore di lavoro, utilizzando, ripetesi, gli emolumenti dovuti al dipendente, non assume alcun rilievo ai fini fiscali, poiché nulla sarebbe cambiato se tali emolumenti fossero stati versati direttamente al dipendente e questi avesse poi provveduto ad eseguire il pagamento all'Amministrazione fiscale estera.".

— © Riproduzione riservata —

